

COPIA CONFORME



MEMORANDUM D'INTESA FRA L'UNIVERSITA' DI PADOVA, L'UNIVERSITÀ DI VERONA, IL CENTRO DI RICERCA PER LA VITICOLTURA, L'UNIVERSITÀ DI UDINE, L' ISTITUTO DI GENOMICA APPLICATA, LA FONDAZIONE EDMUND MACH E LA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

Eliminato: ACCORDO DI COLLABORAZIONE (

Eliminato:)

L'Università degli Studi di Padova con sede in via VIII Febbraio 1848, n.2 – 35122 Padova
C.F. 80006480281 – P. IVA 00742430283, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof.
Rosario Rizzuto,

L'Università degli Studi di Verona con sede in via dell'Artigliere n. 8, 37129 Verona C.F.
93009870234 – P. IVA 01541040232, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Nicola
Sartor,

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) con sede in
via Po n. 14 – 00198 Roma C.F. 97231970589 – P. IVA 08183101008, legalmente
rappresentata dal Dr. Salvatore Parlato,

L'Università degli Studi di Udine con sede in via Palladio n. 8 – 33100 Udine – C.F.
80014550307 – P. IVA 01071600306, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Alberto
Felice De Toni,


L'Associazione Istituto di Genomica Applicata con sede in via Jacopo Linussio n. 51 – 33100
Udine – C. F. 94098210308 – P. IVA 02470980307, legalmente rappresentato dalla
Presidente, Dott.ssa Anna Chiara Danieli,

Formattato: Non Evidenziato

La Fondazione Edmund Mach con sede in via E. Mach 1, 38010 San Michele all'Adige (TN),
in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Andrea Segrè,

La Libera Università di Bolzano con sede in piazza Università n.1 – 39100 Bolzano – C.F.
94060760215 – P. IVA 02232720215, in persona del Rettore, Prof. Paolo Lugli, autorizzato
alla firma del presente accordo ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 1 del
11/01/2017

(di seguito denominate congiuntamente Parti o singolarmente Parte)



convergono di sottoscrivere il presente Memorandum d'intesa (MOU) per lo sviluppo di un progetto che si propone di raggiungere nel medio periodo una drastica riduzione degli antiparassitari utilizzati in viticoltura e di migliorare significativamente la sostenibilità ambientale della coltivazione della vite, avente il seguente contenuto:

Eliminato: Accordo di Collaborazione (

Eliminato: -

Articolo 1: oggetto


Il MOU ha per oggetto la reciproca collaborazione da realizzarsi mediante una o più delle seguenti attività:

- Ricerche scientifiche finalizzate a:
 - 1) Miglioramento genetico con metodi tradizionali e innovativi per la costituzione di varietà resistenti a stress biotici e di portinnesti resistenti a stress abiotici.
 - 2) Definizione dell'interazione pianta-ambiente in viti resistenti a stress biotici e non in funzione dei cambiamenti climatici e sviluppo di soluzioni innovative per la viticoltura sostenibile.
 - 3) Definizione del quadro normativo ed economico per lo sviluppo del progetto e valutazione delle implicazioni economiche e organizzative delle innovazioni sviluppate.
- mobilità di docenti e ricercatori finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- scambio di informazioni e di risorse bibliografiche, condivisione di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità, attività di extension universitaria, compresa la mobilità di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario funzionale a tali scopi;
- partecipazione a seminari e incontri accademici;
- mobilità di studenti e di dottorandi per attività formative che saranno riconosciute mediante procedure concordate fra le Parti.

Articolo 2: Esecuzione

Qualora l'esecuzione di quanto convenuto nell'articolo precedente richieda l'intesa fra le Parti o l'impiego di risorse finanziarie, esse elaboreranno progetti specifici e piani di lavoro che saranno formalizzati in appositi Protocolli collegati al presente MOU. Detti Protocolli indicheranno le risorse necessarie alla realizzazione delle attività contemplate. I Protocolli aggiuntivi ai quali si riferisce il presente Articolo dovranno contenere le seguenti disposizioni minime:

- scopi da raggiungere;
- identificazione e descrizione delle attività da eseguire;
- determinazione dei tempi e delle fasi dell'esecuzione;



- individuazione delle risorse disponibili e delle spese previste;
- piani di utilizzazione delle risorse finanziarie;
- proprietà intellettuale e riservatezza.

Articolo 3: Criteri di selezione

I partecipanti alle attività previste dal presente MOU saranno scelti sulla base del merito, senza discriminazioni per motivi di razza, origine nazionale o etnica, religione, colore, età, sesso, stato civile, disabilità fisiche od orientamento sessuale. Ciascuna delle Parti ammetterà i partecipanti selezionati dall'altra Parte, purché nella scelta si siano adempiuti i criteri accademici e/o accertate le abilità professionali convenuti.

Articolo 4: Coordinamento e monitoraggio

Al fine di coordinare e monitorare le attività concordate, ciascun partecipante designerà un proprio responsabile. I responsabili effettueranno periodicamente una verifica dei risultati del presente MOU.

Art. 5 Gestione delle conoscenze pregresse

Le Parti espressamente convengono che le Conoscenze Preesistenti restano di proprietà della singola Parte, ancorché queste siano messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento del Programma. Le Parti che avranno accesso alle Conoscenze Preesistenti di un'altra Parte in occasione delle attività del Programma, potranno utilizzarle solo per le finalità proprie del Programma medesimo.

La Parte titolare delle Conoscenze Preesistenti si impegna ad acconsentire alle altre Parti l'accesso alle proprie Conoscenze Preesistenti ai fini dello svolgimento del Programma, ove non vi ostino gravi e comprovati motivi ovvero obblighi già assunti nei confronti di terzi. Resta inteso che una Parte potrà rifiutarne l'accesso alle altre qualora detto accesso non sia essenziale ai fini dello svolgimento delle attività di cui al Programma. Le Conoscenze Preesistenti saranno da ritenersi essenziali laddove l'attività di cui al Programma di un Partner non sia tecnicamente possibile senza l'accesso a dette Conoscenze Preesistenti.

Articolo 6: Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei Risultati

Le Parti concordano di definire "Risultati" il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche, tutelabili o meno con privative industriali, nonché eventuali prodotti o prototipi conseguiti a seguito delle attività di ricerca e sviluppo realizzate nell'ambito dei progetti di ricerca congiunti. Le Parti coinvolte concorderanno in un accordo attuativo specifico, prima



dell'inizio dei singoli progetti, le clausole specifiche relative alle modalità di tutela e gestione dei risultati che ne deriveranno, nonché i termini di esercizio, sfruttamento e alienazione dei Risultati stessi, anche con riferimento alla concessione di licenze a terzi o cessioni. Fermo restando che le Parti sono titolari esclusivi dei Risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto dei progetti condivisi, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto delle attività porti a Risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, il principio alla base degli accordi attuativi dovrà essere quello della comproprietà dei risultati fra le Parti coinvolte nell'ottenimento dei Risultati oggetto di protezione in proporzione al contributo specifico fornito da ciascuna Parte.

Gli accordi attuativi sopra menzionati dovranno anche prevedere le modalità per l'utilizzazione e pubblicazione dei Risultati e, nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, dovranno prevedere l'impegno per le Parti ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei Risultati.

Articolo 7: Segretezza

Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato, e come tali contrassegnate o comunicate, relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività che saranno previste nei progetti congiunti;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di conclusione del presente MOU;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al solo personale direttamente coinvolto all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi per iscritto a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente MOU.



L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione del MOU che al termine dello stesso per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Articolo 8: Risoluzione delle controversie

Le Parti si adopereranno per dirimere le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente MOU in via bonaria. La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente MOU che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Articolo 9: Entrata in vigore, durata e recesso

Il presente MOU entrerà in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e avrà una durata di cinque (5) anni a partire da tale data, fatto comunque salvo il diritto di recesso.

Il recesso avrà effetto decorsi tre mesi dalla data della notifica alle altre Parti. Tuttavia, le attività già intraprese nel quadro del MOU e formalizzate nei relativi Protocolli non saranno pregiudicate dalla rinuncia sopravvenuta e potranno essere regolarmente portate a compimento.

Il MOU potrà essere rinnovato su iniziativa di una, più o tutte le Parti, motivata in funzione degli sviluppi del Progetto, mediante contratto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti. Il nuovo accordo potrà altresì prevedere eventuali revisioni e/o modifiche delle condizioni previste dal presente Memorandum.


Il presente MOU viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Università degli Studi di Padova

Luogo e data

Firma

Eliminato: e
Eliminato: firma
Eliminato: rinuncia
Eliminato: di una delle Parti, e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque (5) anni previo accordo scritto tra le parti. La rinuncia avrà effetto tre mesi dopo la data della notifica alle altre Parti.



Università di Verona

Luogo e data

Firma

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA)

Luogo e data

Firma 

Università di Udine

Luogo e data

Firma

Istituto di Genomica Applicata


Luogo e data

Firma

Fondazione Edmund Mach

Luogo e data

Firma



Libera Università di Bolzano

Luogo e data

Firma